

Verbale Di Deliberazione Del Consiglio Comunale

Sessione **Straordinaria** - Convocazione **Prima** - Seduta **Pubblica**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2013,
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO
PLURIENNALE PER IL PERIODO 2013-2015.-**

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito fatta recapitare a ciascun Consigliere nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **TASSONI LUIGI** e l'assistenza del Segretario Comunale **SARDONE LUIGI TOMMASO**.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

TASSONI LUIGI	P
NEGRETTO GIADA	P
BRUN STEFANIA	P
BOLLA PAOLO	P
GIUSTINIANI GIANNICO	G
MARAN CRISTIAN	P
SCAPPATURA EMILIO	P
GIAROLO SANDRO	G
ADAMI LUCIO	P
SARTORI LORIS	A
MONZARDO BENEDETTO	A
ROSSETTO ADRIANO	A
POZZA CLAUDIO	A

(P)resenti n. 7, (A)ssenti n. 6

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all'oggetto sopra citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle seguenti risultanze

Parere: **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

Alonte 23-10-2013

Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE

Parere: **Favorevole** in ordine alla regolarità amministrativa

Alonte 23-10-2013

Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2013, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2013-2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati gli articoli 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, i quali prevedono che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità nonché nel rispetto degli altri principi previsti in materia di contabilità e di bilancio;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 151, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio annuale di durata pari a quello della regione di appartenenza;

- che questo Ente non gestisce direttamente alcun servizio a domanda individuale;

- che nel Comune di Alonte non sono attualmente disponibili aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi della L. 167/62, della L. 865/71 e della L. 457/78 da cedere in proprietà o un diritto di superficie;

Atteso che dall'esercizio 2008 la funzione di Polizia Municipale è stata trasferita all'Unione Comuni del Basso Vicentino e che pertanto non si è provveduto alla destinazione dei proventi per violazione al codice della strada ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 286/1992 e successive modifiche;

Preso atto che ai sensi del comma 169 – art. 1 – L. 296/2006 (finanziaria 2007) la mancata approvazione delle tariffe ed aliquote dei tributi di competenza comunale comporta la proroga delle stesse di anno in anno;

Visto il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2012, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 30.04.2013 e dato atto che l'ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015 e l'elenco annuale dei lavori 2013, adottato con delibera di Giunta Comunale n. **58 del 20.12.2012**, nei termini di cui alle schede aggiornate allegate al presente provvedimento;

VISTO il comma 4-quater dell'articolo 10 del D.L: n. 35/2013, conv. in L. 64/2013, ed, in particolare, il capoverso n. 1) della lettera b) di tale comma con il quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

VISTO l'art. 8 – comma 1 – del decreto legge 31 agosto 2013, nr. 102 pubblicato nel Supplemento Ordinario nr. 66 della Gazzetta Ufficiale nr. 204 del 31 agosto 2013 che differisce al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

Vista altresì la deliberazione di G.C. n. 44 del 26.09.2013 con la quale è stato approvato lo schema di progetto di bilancio 2013 e relativi allegati, alla quale è stata data adeguata pubblicità per l'informazione della cittadinanza sui contenuti di bilancio, e dato atto che della stessa è stata data comunicazione ai consiglieri comunali con nota nr. 2601 di prot. in data 30.09.2013 ai sensi della normativa vigente, notificata in data 02.10.2013;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Constatato che, in relazione agli schemi dei bilanci e della relazione predisposti dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- il **rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente** quello cui si riferisce il presente bilancio (2011), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 17.05.2012, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **31 in data 23.10.2013**, di approvazione del **piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare**, ai sensi dell'articolo 58 del d.Legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **13 in data 30.04.2013**, di approvazione del **programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione**, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. **45 in data 26.09.2013**, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il **Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili** di cui all'articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. **30 in data 23.10.2013** relativa all'approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **32 in data 23.10.2013**, con la quale si è provveduto alla **individuazione degli organi collegiali indispensabili**, ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. **24 in data 16.09.2013**, relativa all'approvazione delle **tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**, di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **46 in data 26.09.2013**, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla **ricognizione di eventuale situazione di soprannumero o di eccedenza di personale** ai sensi art. 16 – Legge 12 novembre 2011, nr. 183;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. **47 in data 26.09.2013**, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il **Programma triennale del fabbisogno del personale triennio 2013-2015 e piano annuale delle assunzioni – anno 2013** – negativi;

Visti:

- l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*), come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale disciplina il patto di stabilità interno degli enti locali a decorrere dall'anno 2012;
- l'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale definisce i criteri di virtuosità in base ai quali, a partire dal 2012, viene differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;
- l'articolo 1, commi 1-3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, in base al quale vengono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali cinque miliardi destinati al pagamento di debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012;
- il DM Economia e finanze in data 14 maggio 2013, di riparto degli spazi finanziari agli enti locali per i pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del d.L. n. 35/2013;

Dato atto che, sulla base della sopra citata disciplina del patto di stabilità interno:

- a) i comuni sopra i 1.000 abitanti devono garantire un concorso alla manovra attraverso il conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista pari, rispettivamente, al 12% per l'anno 2013 e al 14,8% a decorrere dall'anno 2014, calcolato sulla media delle spese correnti del triennio 2007-2009;
- b) i comuni sopra i 5.000 abitanti devono garantire un concorso alla manovra attraverso il conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista pari al 14,8% a decorrere dall'anno 2013, calcolato sulla media delle spese correnti del triennio 2007-2009;
- c) dal saldo obiettivo di competenza mista sono detratte le decurtazioni dei trasferimenti erariali applicate alle province e ai comuni sopra i 5.000 abitanti sulla base dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010);
- d) nel caso in cui l'ente non risulti collocato in prima classe di merito tra gli enti virtuosi, individuata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011) si applica un ulteriore concorso alla manovra pari allo 1% delle spese correnti medie 2007-2009;

Atteso che il saldo finanziario programmatico di competenza mista del patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015, calcolato tenendo conto dell'ulteriore 1% di concorso alla manovra sulle spese correnti medie 2007-2009, è pari a:

PATTO DI STABILITA'
SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA

Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Euro - 40.000,00	Euro 142.000,00	Euro 142.000,00

come risulta dal prospetto allegato alla presente;

Visto inoltre l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 183/2011, il quale prevede, ai fini del concorso delle autonomie locali agli obiettivi imposti dal patto di stabilità, una riduzione del limite di indebitamento degli enti locali così articolata:

Anno 2013	Anno 2014 e succ.
8%	6%

Richiamato l'articolo 16, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale il legislatore ha fornito una interpretazione autentica dell'articolo 204 del Tuel stabilendo che *“l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento”*;

Tenuto conto che questo ente, nell'anno 2013, presenta una percentuale di indebitamento pari al 4,90% e che pertanto *non opera* il divieto di assumere nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento;

Richiamato inoltre l'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali deve garantire l'equilibrio economico finanziario inteso come pareggio tra le entrate correnti (Titoli I, II e III) e le spese correnti (Titolo I) più le spese per rimborso di prestiti (Titolo III), salve le eccezioni previste dalla legge;

Visto l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legge n. 35/2013 (conv. in L. n. 64/2013), il quale dà agli enti locali la possibilità, sino a tutto il 2014, di destinare gli oneri di urbanizzazione per il 50% a spese correnti e per un ulteriore 25% a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde pubblico e delle strade;

Tenuto conto inoltre che le recenti manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Visti in proposito:

- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”*, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede a carico dei comuni sopra i 5.000 abitanti una riduzione delle risorse provenienti dallo Stato a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio ovvero di trasferimenti, di 1,5 miliardi per il 2011 e di 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 2012. Questo taglio viene neutralizzato dall'obiettivo di patto;
- l'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede una riduzione di risorse destinate ai comuni in funzione dell'introduzione dell'imposta municipale propria di 1,627 miliardi per il 2012, di 1,762 miliardi per il 2013 e di 2,162 per il 2014;
- l'articolo 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale viene disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna di 1,45 miliardi di euro. Questo taglio è destinato a tutti i comuni in misura proporzionale al gettito IMU e non viene neutralizzato ai fini patto;
- l'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2013, con il quale è stato da ultimo disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna di 500 milioni per il 2012, di 2.250 milioni per l'anno 2013, di 2.500 per l'anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale riduzione viene applicata *“in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

Preso atto che, per effetto dei tagli, questo ente subirà una riduzione di risorse quantificata in €uro 27.073,00 nel 2013;

Richiamato l'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), il quale, nell'ambito delle misure di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT, ha introdotto dal 2011 limitazioni a specifiche tipologie di spesa, ed in particolare:

- a) spese per compensi a favore dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, organi collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 3);
- b) spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);
- c) spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- d) divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- e) spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- f) divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- g) spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- h) spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14).

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Richiamato inoltre l'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012, il quale dal 2013 prevede una ulteriore riduzione delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi del 50% rispetto al 2011, fatta eccezione per le *“autovetture utilizzate (...) per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa”*;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»*” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Richiamato l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;

Accertato che nel bilancio di previsione sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli amministratori e consiglieri dell'Ente nelle misure stabilite dal D.M. 119 del 04.04.2000, come ridotte dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005;

Vista inoltre la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 15.12.2008 con cui sono state confermate le indennità di carica per gli amministratori comunali, la misura dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali e per i membri delle commissioni nominate dal Consiglio Comunale;

Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 30.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione dell'anno 2012;

Considerato che in sede di approvazione del conto consuntivo 2012 è stato accertato un avanzo di amministrazione di €uro 127.798,87 per fondi per il finanziamento di spese in conto capitale e di €uro 323.471,52 per fondi non vincolati;

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione applicare al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2013 la quota di €uro 380.000,000 per il finanziamento di spese in conto capitale e di €uro 19.000,00 per il finanziamento delle spese correnti una tantum;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, dato atto che gli attuali dati contabili a disposizione non fanno prevedere squilibri nella gestione dei residui e che non vi sono debiti fuori bilancio;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

DOPO ampia discussione, durante la quale intervengono:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 7, espressi legalmente per alzata di mano,

DELIBERA

l- di approvare, ai sensi degli artt. 151 e 162 del d.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale e del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

ENTRATE			SPESE		
TIT	DESCRIZIONE	COMPETENZA	TIT.	DESCRIZIONE	COMPETENZA
I	Entrate tributarie	983.700,00	I	Spese correnti	1.108.209,00
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	1.975,00	II	Spese in conto capitale	618.800,00
III	Entrate extratributarie	199.534,00			
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	238.800,00			
ENTRATE FINALI		1.424.209,00	SPESE FINALI		1.727.009,00
V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	III	Spese per rimborso di prestiti	96.000,00
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	216.000,00	IV	Spese per servizi per conto di terzi	216.000,00
TOTALE		1.640.009,00	TOTALE		2.039.009,00
Avanzo di amministrazione		399.000,00	Disavanzo di amministrazione		----
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		2.039.009,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		2.039.009,00

ed i relativi risultati differenziali:

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
A) Equilibrio economico-finanziario		*La differenza di Euro 19.000,00 è finanziata con:	
Entrate titolo I-II-III (+)	1.185.209,00	1) Quote di oneri di urbanizzazione	0,00
Spese correnti (-)	1.108.209,00		
Differenza	77.000,00	2) Mutui per debiti fuori bilancio	VIETATO
Quote di capitali di amm.to mutui (-)	96.000,00		
Differenza*	19.000,00		
B) Equilibrio finale		3) Avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	0,00
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV) (+)	1.823.009,00	4) altro -Avanzo di amministrazione non vincolato	€uro 19.000,00
Spese finali (disav.+titoli I+II) (-)	1.727.009,00		
da finanziare (-)			
Saldo netto da impiegare (+)	96.000,00		

- 2 - di approvare la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015;
- 3 - di approvare il piano triennale dei lavori pubblici 2013-2015 e l'elenco annuale 2013, adottato con delibera di Giunta nr. 58 del 20.12.2012, nei termini di cui alle schede aggiornate allegate al presente provvedimento;
- 4 - di dare atto che il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 ed il bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015 risultano coerenti con gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno determinati ai sensi dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*), così come risulta dal prospetto che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 5 - di dare atto che sono state rispettate le procedure previste dal Regolamento di contabilità e che lo stesso non prevede alcun quorum particolare per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 6 - di dare atto infine che al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015 risultano allegati tutti i documenti previsti dall'art. 172, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, come in premessa richiamati;
- 7 - di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 8 - di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n.7, espressi per alzata di mano dai componenti del Consiglio presenti.

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to TASSONI LUIGI

Il Segretario Comunale
F.to SARDONE LUIGI TOMMASO

N. _____ Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.

Alonte

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to VIGOLO ROBERTA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Alonte

Il Responsabile del Servizio
VIGOLO ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/1990)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è:

Immediatamente esecutiva

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte _____

Il Segretario Comunale